

Causa C-281/06

Hans-Dieter Jundt e Hedwig Jundt contro Finanzamt Offenburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Libera prestazione dei servizi — Attività d'insegnamento svolta in via accessoria —
Nozione di retribuzione — Indennità a titolo di rimborso spese — Normativa in
materia di esenzione fiscale — Presupposti — Retribuzione versata
da un'università nazionale»

Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 10 ottobre
2007 I - 12234
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 I - 12246

Massime della sentenza

1. *Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione
(Artt. 45, primo comma, CE, 49 CE e 50 CE)*

2. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria*
(Art. 49 CE)

1. Un'attività d'insegnamento svolta da un soggetto passivo di uno Stato membro al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico, come un'università, situata in un altro Stato membro, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 49 CE anche se è esercitata in via accessoria e quasi gratuita.

l'art. 50 CE, essendo questa limitata alle attività che, considerate di per sé, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri.

(v. punti 32-33, 35, 37-39, dispositivo 1)

Infatti, il fattore decisivo che riconduce un'attività nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi è il suo carattere economico, ossia il fatto che l'attività non dev'essere prestata senza corrispettivo. Per contro, non occorre, a tale proposito, che il prestatore dei servizi persegua lo scopo di realizzare un guadagno. Inoltre, la circostanza che un'attività d'insegnamento retribuita sia esercitata per conto di un'università, persona giuridica di diritto pubblico, non ha per effetto la sottrazione del servizio reso all'ambito di applicazione dell'art. 49 CE, dato che le attività civili d'insegnamento all'università non rientrano nell'ambito di applicazione della deroga prevista dall'art. 45, primo comma, CE, in combinato disposto con

2. La restrizione alla libera prestazione dei servizi consistente nella circostanza che una normativa nazionale riservi l'applicazione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alle retribuzioni versate, come corrispettivo di un'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria, da università, persone giuridiche di diritto pubblico, stabilite nel territorio nazionale, e la neghi allorché tali retribuzioni sono versate da un'università stabilita in un altro Stato membro, non è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale.

Infatti, una normativa siffatta, che si applica allo stesso modo ai soggetti nazionali e stranieri che svolgono attività presso persone giuridiche di diritto pubblico nazionali, introduce un trattamento meno favorevole dei servizi for-

niti a destinatari che si trovano in altri Stati membri rispetto al trattamento riservato a quelli prestati nel territorio nazionale. Tale restrizione alla libera prestazione dei servizi non può essere giustificata dalla promozione dell'insegnamento, della ricerca e dello sviluppo nei limiti in cui arreca pregiudizio alla libertà degli insegnanti che svolgono la loro attività in via accessoria di scegliere il luogo delle loro prestazioni di servizi all'interno della Comunità senza che sia stato dimostrato che, per raggiungere l'asserito obiettivo di promozione dell'insegnamento, risulti necessario riservare il beneficio dell'esenzione fiscale di cui alla causa principale ai soli soggetti passivi che svolgono un'attività d'insegnamento in via accessoria in università situate nel territorio nazionale. Inoltre, tale restrizione non può essere giustificata con la necessità di garantire la coerenza del regime tributario, in quanto, dal punto di vista della disciplina fiscale, non esiste nesso diretto fra l'esenzione fiscale delle indennità a titolo di rimborso spese versate da università nazionali ed una compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo tributario.

Inoltre, la circostanza che gli Stati membri siano competenti a decidere autonomamente in merito all'organizzazione del loro sistema d'istruzione non è tale da rendere compatibile con il diritto comunitario la detta normativa, che riserva il beneficio di un'esenzione fiscale ai soggetti passivi che esercitano attività al servizio o per conto di università pubbliche nazionali. Tale normativa non è una misura vertente sul contenuto dell'insegnamento o relativa all'organizzazione del sistema di istruzione, bensì una misura tributaria di carattere generale, che concede un vantaggio fiscale nel caso in cui un singolo si dedichi ad attività a favore della collettività. Anche qualora una siffatta normativa costituisse una misura connessa all'organizzazione del sistema d'istruzione, essa resterebbe ciò non di meno incompatibile con il Trattato in quanto essa incide sulla scelta degli insegnanti che svolgono la loro attività in via accessoria relativamente al luogo delle loro prestazioni di servizi.

(v. punti 54, 56-57, 61, 69, 71, 73, 83-85, 88-89, dispositivo 2-3)